



COMUNE DI PRELA'

Provincia di Imperia

Piazza Umberto I^a n. 1 - Tel. 0183/282000- Fax
0183/282487

E-mail : comune.prela@libero.it

P.I. -C.F. 00247030083

www.comune.prela.im.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì venti del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRIZIO ELIANO - Presidente	Sì
2. GHIGLIONE LUCA - Vice Sindaco	No
3. FERRERO IVANO - Consigliere	Sì
4. GANDOLFI MATTIA - Assessore	Sì
5. POMA SERGIO - Assessore	Sì
6. BALESTRA MASSIMO - Consigliere	No
7. PINELLI MARINA - Consigliere	Sì
8. LANZO CARMELA - Consigliere	Sì
9. BALESTRA GIAN FRANCO - Consigliere	Sì
10. PINO FRANCESCO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor dott.ssa Cristina BLOISE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRIZIO ELIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona sul punto all'ordine del giorno

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 14 in data 30/07/15, esecutiva, con la quale si confermavano le aliquote I.M.U. per l'anno 2015;

Preso atto che il titolo III del D.Lgs. n. 446/97 di riordino della disciplina dei tributi locali all' art. 52 prevede l'attribuzione ai comuni di una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, salvo per quanto attiene all' individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell' aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l' art. 1 comma 703, della Legge n. 147/13 stabilisce che l' istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l' applicazione dell' IMU;
- il comma 5 dell' art. 8 del D.Lgs. n. n. 23/11 attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote dell' Imposta Municipale Propria al Consiglio Comunale;

Visto il comma 6 dell' art. 13 del D.L. n. 201/11 convertito nella Legge n. 214/11, secondo cui i Comuni possono modificare l' aliquota di base dell' imposta, pari allo 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto il comma 7 dell' art. 13 del D.L. n. 201/11 convertito nella Legge n. 214/11, secondo cui i Comuni possono modificare l' aliquota ridotta dell' imposta per l' abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,40 per cento sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui:

- dall' imposta dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;
- i comuni possono disporre l' elevazione dell' importo della detrazione, fino a concorrenza dell' imposta dovuta, nel rispetto dell' equilibrio di bilancio;
- se l' unità immobiliare è abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione medesima si verifica.
- La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' art. 93 del D.P.R. 24/07/77 n. 616.

Richiamata la Legge n. 147/13 che ha stabilito:

all' art. 1, comma 707, l' esclusione dall' imposta dell' abitazione principale e delle relative pertinenze, purchè non classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

all'art. 1, comma 708, l' esclusione dall' imposta municipale propria relativa per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/11;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Richiamata:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Preso atto:

- del DM del Ministero dell'Interno che in data 28/10/15 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/15) che ha prorogato al 31/03/16 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

- del DM del Ministero dell'Interno che in data 01/03/16 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/16) che ha prorogato al 31/04/16 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

Visto l' art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15, il quale ha sospeso, per l' anno 2016, l' efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Richiamato il comma 677 dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/13 in base al quale l' aliquota deve essere determinata nel rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31/12/2013,

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, con possibilità di superare per il 2014, nella determinazione delle aliquote Tasi, i limiti stabiliti per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, secondo le condizioni specificate nello stesso comma 677 dell' art. 1 della citata Legge n. 147/13;

Visto infine il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm. ii., di approvazione del testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti locali;

Vista la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/14 del 28/02/14, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell' imposta unica comunale;

Terminata la discussione e nessuno più chiedendo la parola.

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il parere del revisore dei Conti che si allega;

VISTO il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che si inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;

con voti **favorevoli unanimi** espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI APPROVARE per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, dello 1,06 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze e fabbricati assimilati, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, dello 0,40 % (Categorie Catastali A/1-A/8 e A/9);

DI CONFERMARE, per l'annualità 2016, la detrazione di € 200,00 come prevista dall' art. 1, comma 707, punto d), della Legge n. 147 del 27/12/13;

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 13 bis del D.L. N. 201 del 06/12/11, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/11, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell' Interno, richiamato in detta norma;

DI DICHIARARE con separata votazione, conforme alla precedente, la presente delibera immediatamente esecutiva per l'urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
BRIZIO ELIANO

Il Segretario Comunale
dott.ssa Cristina BLOISE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____
come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Prela' , li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
dott.ssa Cristina BLOISE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-apr-2016

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Cristina BLOISE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica.

Prelà, 20/04/2016

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Prelà, 20/04/2016

Il Responsabile del Servizio